

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MAESTRO DI SCI

Avv. Prof. Lina Musumarra

(studiolegalemusumarra@yahoo.it)

1. Premessa

“Le posizioni di garanzia si individuano generalmente in capo a soggetti che, dotati di un potere organizzativo e dispositivo, sono in grado di attivare, in modo efficace e tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose. Il problema della sicurezza in montagna è, per il diritto penale, un tipico problema di ‘prevenzione’ che concerne l’individuazione di precisi obblighi (dovere di valutazione dei rischi naturali, dovere di conoscenza, dovere di protezione), la cui violazione costituisce l’indispensabile premessa per una rimproverabilità soggettiva”.¹

In particolare, *“l’ancoraggio normativo che consente di identificare correttamente una fattispecie omissiva impropria è offerto dall’art. 40, c. 2, c.p., norma che riconosce un preciso vincolo giuridico; che formalizza il rapporto di dipendenza sussistente tra un’azione doverosa e la tutela di un bene giuridico”*.²

In questo contesto, in materia di responsabilità sciistica, accanto agli obblighi gravanti in capo ai gestori degli impianti sciistici (intesi quali titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle infrastrutture come individuate dal legislatore, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica), assume una particolare rilevanza la figura del maestro di sci, il quale riveste una tradizionale posizione di

¹ S. Rossi, *Le posizioni di garanzia nell’esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, Diritto Penale Contemporaneo (versione on line), 2012; S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell’escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, www.rivistadirittosportivo.coni.it, 2016, la quale evidenzia che *“la responsabilità penale nello sci, così come nell’escursionismo, si lega prevalentemente (ma non solo) alla commissione di fattispecie omissive improprie e all’accertamento di una posizione di garanzia del soggetto agente; colui che, dotato di potere organizzativo e dispositivo, è in grado di attivare, in modo efficace e tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose in danno di un soggetto garantito”*.

² S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell’escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, cit..

garanzia quale affidatario dell'incolumità dei propri allievi.³

Sotto il profilo normativo, la definizione del maestro di sci è contenuta nell'art. 2 della legge - quadro n. 81/1991, per il quale è tale *“chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi attrezzatura, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi”*.

L'esercizio della professione viene subordinato – come prescritto dalla legge in parola - all'iscrizione nell'albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci, imponendo quindi ai medesimi l'obbligo di esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.⁴

Sotto il profilo della formazione, l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami. Si tratta di corsi organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei rispettivi collegi ed anche degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI), secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Tra le materie di insegnamento fondamentali si prevedono: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Da segnalare, per quanto concerne la Regione Lombardia, il Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 *“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”*), il quale, all'art. 7, prevede specifici *“Corsi di specializzazione per i maestri di sci”* per: *“a) il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci; b) l'insegnamento dello sci a persone disabili; c) l'insegnamento del freeride - fuori pista; d) l'insegnamento del telemark; e) altre eventuali tipologie di specializzazione correlate alle esigenze turistiche e del mercato e all'evoluzione tecnica delle discipline sciistiche (...)”*.

³ M. Cappa, *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, The Trento Law and Technology Research Group, Student Paper n. 19, 2014, pp. 95 ss.; M. Pittalis, *La responsabilità in ambito sciistico*, www.rivistadiritto sportivo.coni.it, 2015.

⁴ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 360/1991, ha rilevato che ciò che giustifica l'introduzione di una disciplina generalizzata e capillare relativa all'esercizio dell'attività di maestro di sci è *“l'esigenza di assicurare contenuti minimi della preparazione professionale dei maestri. L'opportunità di assicurare standards minimi di bagaglio tecnico e culturale e condizioni basilari inderogabili per l'accesso ad attività di larga diffusione (...) risalta a fortiori per la rilevata importanza turistica dello sci, divenuto sport di massa che implica non trascurabili interessi economici, nonché per il contatto tra maestri e giovani che, per la possibile pratica agonistica, richiede ai primi una spiccata capacità di selezionare le attitudini”*.

Il maestro di sci, fruitore dell'area sciabile attrezzata da una parte, ma affidatario dell'incolumità dei propri allievi dall'altra, si assume quindi specifiche responsabilità il cui inquadramento è stato oggetto di interventi giurisprudenziali anche recenti, tutti concordi nel ritenere che il contenuto della prestazione dovuta dal maestro (o dalla scuola per il tramite del maestro) non sia riconducibile alla sola attività di insegnamento, ma che ricomprenda anche un obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità del discente.⁵

2. La responsabilità contrattuale del maestro di sci libero professionista

Come correttamente evidenziato dalla dottrina in materia, nel procedere all'analisi della casistica giurisprudenziale riguardante i rapporti tra soggetti garanti e soggetti garantiti, si possono rilevare “*tre diversi equilibri tra le parti: vi può essere un equilibrio certo, ‘cristallizzato’ entro i confini di un rapporto contrattuale che lega un professionista (maestro di sci, guida alpina, istruttore) all’allievo; vi è, poi, un equilibrio altrettanto certo, ma ‘imposto’ dalla normativa e plasmato dagli orientamenti giurisprudenziali, che sancisce obblighi precauzionali, spesso gravosi, in capo a chi appresta una tutela al bene garantito (pensiamo al gestore di aree sciabili); vi è, infine, un equilibrio più ‘flessibile’ tra le parti, in cui non sussiste propriamente una fonte normativa o contrattuale, né orientamenti giurisprudenziali univoci che possono offrire una valida interpretazione circa l’esistenza o meno di una posizione di garanzia. Qui le categorie di ‘garante’ e ‘garantito’ sfumano e possono essere richiamate solo impropriamente; in questi casi si impone un principio di affidamento che concede ampi spazi alla cd. ‘auto-responsabilità del singolo’.*”⁶

Nell'ambito della prima ipotesi richiamata (equilibrio ‘istituzionalizzato’ nelle forme di un rapporto contrattuale),⁷ l'obbligazione principale del maestro di sci (l'insegnamento) si arricchisce di obblighi

⁵ Per la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, sent. n. 43/2017, “*nel rapporto tra alunno e insegnante si instaura un contatto sociale generatore di un’obbligazione di prestazione, secondo l’insegnamento inaugurato con la pronuncia Sezioni Unite del 2002, che ha imboccato la strada della responsabilità ex art. 1218 c.c. (v. Cass. SSUU 9346 del 27/6/2002 e 11/11/2008 n. 26972)*”.

⁶ S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell’escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, cit..

⁷ Si tratta dell’ipotesi che crea meno problemi nell’accertamento di una responsabilità penale ai sensi dell’art. 40, co. 2, cod. pen. (schema tipico dell’omissione impropria). “*Nel reato colposo omissivo dovrà essere verificata dapprima la posizione di garanzia, quindi essere individuata una condotta appropriata omessa, che avrebbe scongiurato l’esito avverso, attraverso lo strumento logico del giudizio contro fattuale, quindi la causalità materiale tra la condotta contraria ad una regola dell’arte e l’evento verificatosi, infine deve essere accertata la colpa, nel senso della causalità della colpa, ossia della probabilistica evitabilità dell’evento per effetto del comportamento alternativo lecito esigibile.*”

ulteriori, di protezione, finalizzati a tutelare la salute e l'integrità fisica degli allievi, i quali trovano la loro fonte primaria nella legge, precipuamente nell'art. 1175 cod. civ., quale norma volta alla tutela dell'affidamento di un soggetto nella correttezza di un altro soggetto, con cui è entrato in relazione, consentendo al danneggiato - contraente di poter agire nei confronti del danneggiante – debitore usufruendo del regime probatorio più favorevole *ex art.* 1218 cod. civ..

Afferma infatti la Corte di Cassazione che *“il vincolo contrattuale diviene fonte di un complesso obbligo di istruire ed educare a carico della scuola e dell'insegnante, nel cui ambito deve ritenersi ricompreso anche un obbligo di protezione e di vigilanza”*⁸.

In forza di tali principi, spetterà quindi al maestro di sci convenuto in giudizio dimostrare, oltre che di aver tenuto un comportamento diligente, l'impossibilità oggettiva dell'adempimento e, precisamente, il fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Tale fatto potrà coincidere con il comportamento tenuto dall'allievo (cd. fatto del creditore o comportamento abnorme che elide il nesso di causalità) o con il fatto di un soggetto terzo, quale, ad es. l'investimento dell'allievo da parte di un altro sciatore,⁹ oppure la caduta dell'allievo determinata da una cattiva manutenzione del tracciato da parte del gestore.¹⁰

Ciò rilevato, assume importanza fondamentale individuare i parametri in base ai quali valutare la corrispondenza della diligenza nel comportamento tenuto dal debitore – maestro di sci, così come richiesto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ..¹¹

La giurisprudenza - attraverso l'analisi dei casi concreti e sulla base delle indicazioni provenienti dal normativa nazionale richiamata in premessa sulla figura del maestro di sci (alla quale va aggiunta la legge n. 363/2003 che detta le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport

L'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte di tale soggetto non solo della regola cautelare generica o specifica, ma soprattutto di esaminare nel caso concreto la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire, la cd. 'concretizzazione' del rischio” (cfr. Corte Appello Trento – sezione distaccata Bolzano, sent. n. 43/2017, cit.).

⁸ Sentenza n. 2559/2011; M. Del Zotto, *Cenni sulla responsabilità del maestro di sci nel contesto sociale attuale*, in M. Sesta, L. Valle (a cura di), *La responsabilità sciistica. Prospettive attuali*, Libera Università di Bolzano, 2014, pp. 139 ss..

⁹ Cass., 25 maggio 2000, n. 6866.

¹⁰ Trib. Bolzano, 11 aprile 2008 (nella fattispecie l'attrice danneggiata stava seguendo una lezione di sci su una pista di facile percorrenza, quando ha perso l'equilibrio ed è scivolata fuori pista sprofondando in un crepaccio posizionato al limite della pista. Aveva citato in giudizio il maestro di sci supervisore e il gestore della pista per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice ha rigettato le domande nei confronti del maestro supervisore, escludendo, tra l'altro in un *obiter dictum* anche la responsabilità del maestro che effettivamente ha svolto la lezione. Ha accolto invece la domanda nei confronti del gestore in considerazione del fatto che la presenza dei crepacci lungo la pista *de qua* era un fatto a lui noto).

¹¹ A tenore del quale *“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

invernali da discesa e da fondo), dalle normative regionali e provinciali, nonché dalle norme di deontologia professionale che obbligano il maestro di sci ad ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, a svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, usando la massima diligenza, cura e perizia richieste per la pratica della disciplina sportiva dello sci nelle sue varie articolazioni¹² - ha ricavato nel corso del tempo una serie di regole di diligenza che il maestro di sci è tenuto ad osservare.

Tra queste si ricordano: essere in possesso delle precise cognizioni tecniche che gli sono richieste per l'esercizio della sua attività; agire con prudenza; essere in grado di valutare la preparazione, la capacità e la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa e, in particolari situazioni, essere disposto ad astenersi dalla lezione;¹³ condurre gli allievi su piste proporzionate al loro livello tecnico;¹⁴ accompagnare gli allievi, anche in caso di corso di sci "fuori pista", su percorsi che non presentino rischi di valanghe.

E' quindi evidente come lo standard di diligenza richiesto al maestro di sci dipende dalle circostanze del caso concreto, variando di intensità e di contenuti.

Il grado di vigilanza va certamente rapportato all'età dell'allievo, ma le cautele e le misure organizzative devono essere adeguate a garantire l'incolumità, tenendo conto dell'acquisizione della progressiva autonomia ed esperienza in rapporto all'attività esercitata. L'accettazione del rischio nello svolgimento di attività sportive non esonera dall'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi di incidenti, con obbligo altresì di informazione sulle modalità di comportamento e sulle cautele da osservare.

3. Modalità di attuazione dell'obbligo di protezione e di vigilanza

¹² Il maestro di sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educazione degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale. La violazione dei precetti contenuti nel codice di deontologia professionale determina l'apertura di un procedimento disciplinare di fronte al Consiglio direttivo del Collegio regionale o provinciale di appartenenza.

¹³ Trib. Torino, 28 maggio 1994 n. 3824.

¹⁴ Trib. Trento, 21 maggio 2013 (consultabile in www.lawtech.jus.unitn.it –blog), il quale ha rigettato la domanda di risarcimento presentata dai genitori di una bambina infortunatasi durante la lezione atteso che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il maestro di sci ha condotto il gruppo di allievi "su un tracciato estremamente facile e adeguato alle loro capacità e li abbia fatti scendere uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo. La caduta autonoma di uno di essi, in presenza delle condizioni sopra enunciate, deve essere considerata evento improvviso e non evitabile, rientrando nell'alveo del normale rischio dell'attività sportiva sciistica". Per un maggiore approfondimento si rinvia a E. Lubrano – L. Musumarra, *Diritto dello Sport*, 2017, pp. 297 ss..

In linea con l'orientamento in parola si pone la sentenza della Corte di Cassazione del 10 aprile 2018, n. 30927, la quale – nel confermare la sentenza di condanna per omicidio colposo del maestro di sci in relazione al tragico evento subito il 1 marzo 2012 da un ragazzo di soli 14 anni lungo la pista da slittino della Croda Rossa, in Alto Adige - ¹⁵ ha precisato che *“l’assunzione dell’obbligo di garanzia da parte del maestro di sci nei confronti dell’allievo non discende unicamente dal rapporto di natura negoziale e quindi formale dell’obbligo, ma anche dall’assunzione concreta, peraltro, conseguente la sua esecuzione, del ruolo del maestro, che fa di per sé sorgere in capo a questi l’obbligo di istruzione e di controllo”*.

Il processo ha avuto una vasta eco mediatica, per aver coinvolto un gruppo di bambini, di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, condotti dal maestro di sci su una delle piste da slittino ritenute più pericolose dell’Alto Adige, a causa della morfologia del tracciato e dell’ampia lunghezza dello stesso, priva, nel tratto in cui il giovane minore ha perso la vita, delle necessarie misure di protezione.

Al maestro di sci era stato addebitato il fatto di aver provocato la morte del ragazzo *“nella qualità di maestro di sci affidatario del minore, per negligenza, imprudenza o imperizia e quindi per colpa generica, consistita nella violazione del dovere di protezione degli allievi a lui affidati, per aver condotto R.C., pur trattandosi di principiante assoluto, in una pista da slittino che, per pendenza e raggio di curvatura, non era adatta a soggetto inesperto, nonché per la violazione della regola di prudenza, che avrebbe voluto il maestro precedere l’allievo nella discesa”*.

In primo grado, secondo il Tribunale di Bolzano¹⁶ *“la posizione dell’imputato deve essere valutata sia tenendo conto degli obblighi cui soggiace in generale un precettore o maestro, a cui un allievo viene affidato, sia tenendo conto degli obblighi specifici che incombono su un maestro di sci che insegna la pratica sciistica, posto che questo era il compito che egli era tenuto a svolgere”*.

Nella fattispecie, *“la posizione di garanzia derivava quindi innanzitutto dal contratto di insegnamento della pratica dello sci, stipulato con la madre di R., comprendente tutti gli obblighi di cui si parlerà in seguito e in ogni caso dal ‘contatto sociale’ instaurato con il minore e perdurante per tutto il periodo dell’affidamento: il primo e il secondo fonti dell’obbligo di porre in essere tutte le necessarie cautele, suggerite dall’ordinaria prudenza, per garantire l’incolumità del*

¹⁵ Pronunciata dalla Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, richiamata alla nota 5.

¹⁶ Sentenza n. 663 del 1 aprile 2016 (dep. 8 aprile) e pubblicata integralmente in www.lawtech.jus.unitn.it – blog, già oggetto di esame nella relazione presentata da chi scrive alla precedente edizione del Forum Giuridico Europeo della Neve, Bormio 3 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, alla posizione del gestore della pista da slittino, anch’esso condannato per omicidio colposo per aver violato l’art. 3 della legge n. 363/2003, il quale obbliga i gestori a proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

minore".

Tra gli obblighi che incombono sul precettore in generale e sul maestro di sci in particolare, *"ulteriori rispetto a quello di insegnamento, e che rappresentano una specificazione del dovere di protezione, di prudenza e di salvaguardia dell'incolumità del discente"*, il giudicante richiama quello di *"vigilare gli allievi a lui affidati"*; di *"insegnare le tecniche per sciare in sicurezza"*; di *"impedire che gli allievi assumano rischi inutili, tenendo conto in particolare delle condizioni atmosferiche e dello stato di innevamento e di ogni ulteriore condizione ambientale"*; di *"seguire un numero di allievi che non sia così numeroso, da non permettergli di tenerli tutti sotto controllo"*; di *"verificare che nel gruppo vi sia una conoscenza tecnica omogenea, trasferendo eventualmente colui che dimostri capacità tecniche inferiori a quelle dei compagni in un'altra compagine a lui più congeniale"*; di *"portare gli alunni su una pista adeguata alle loro capacità"*; di *"verificare le condizioni della pista e informarsi su eventuali pericoli, come tratti ghiacciati o insidie: si tratta di condizioni imprevedibili per lo sciatore, ma che l'istruttore ben conosce lavorando tutto il giorno sulle piste"*; di *"verificare se l'attrezzatura utilizzata dai discenti sia adeguata, dovendo al limite escludere dall'attività coloro che non dispongono dell'attrezzatura idonea"*; di *"verificare se l'effettiva capacità tecnica dell'allunno corrisponda a quella dichiarata"*.

Controlli più accurati devono poi essere effettuati nel caso in cui *"il discente sia minore, dovendosi pretendere dal maestro di sci anche un controllo personale sull'attrezzatura del minore ed una corretta e completa informazione ai genitori sul tipo di lezione e sulle difficoltà del tracciato, affinché questi possano decidere consapevolmente se far praticare al minore il tipo di sport proposto dal maestro"*.

All'esito dell'istruttoria, è stata quindi accertata la violazione di molteplici obblighi di cautela e di protezione del minore da parte dell'imputato.

In primo luogo quest'ultimo *"era consapevole del fatto che R. non aveva mai slittato prima"* e come per lui anche per la *"sorella"* e altri due bambini del gruppo di sei minori *"era in assoluto la prima discesa con lo slittino"*. *"Regola di prudenza avrebbe quindi imposto al maestro"* – secondo il Tribunale – *"di portare i ragazzi su una pista confacente alle loro capacità di slittare - pari a zero – e quindi su una pista facile (...)"*.

Nel caso specifico questa elementare regola di prudenza *"è stata completamente trascurata dal maestro di sci, in quanto egli ha portato i ragazzi a slittare su una pista da slittino sicuramente non facile, ma difficile e pericolosa, sia per la notevole lunghezza pari a circa 5 km, sia per la non trascurabile pendenza, sia per la presenza di numerose curve e tornanti, sia per il fatto che la stessa pista era stata segnalata, alla partenza, come pista nera ghiacciata"*.

Il maestro di sci avrebbe dovuto conoscere “*l’obiettivo difficoltà della pista*”, “*vista la sua professione*”, trascorrendo “*tutta la giornata sulle piste*” e disponendo quindi “*di conoscenze e di una capacità di valutare lo stato dei luoghi di gran lunga superiori a quelle di un normale utente – circostanze che avrebbero dovuto indurlo a rinunciare al suo proposito di portare i ragazzi a slittare e a scegliere eventualmente un altro tipo di occupazione, per il restante tempo in cui i ragazzi dovevano rimanere a lui affidati*”.

Al momento del sinistro la pista era inoltre “*priva di barriere di protezioni laterali, rappresentate da neve battuta a bordo pista o da apposite barriere protettive artificiali, salvo che in alcuni punti, prevalentemente in curva, ma comunque non nel punto in cui R. è uscito (...)*”.

Regola di prudenza “*avrebbe poi richiesto che il maestro di sci controllasse se l’abbigliamento dei ragazzi fosse adeguato al tipo di attività che essi andavano ad intraprendere. Tale controllo o non è stato effettuato o è stato effettuato in modo superficiale ed inadeguato da parte del maestro di sci, in quanto egli ha permesso che R. scendesse sullo slittino con dei comuni moon-boot, che non sono affatto una calzatura adeguata per le discese con lo slittino, in particolare, poi, se la discesa debba avvenire lungo un percorso in alcuni tratti ghiacciato. Come, infatti, risulta dalla documentazione acquisita sulle regole di prudenza per slittare in sicurezza e dall’istruttoria testimoniale, la calzatura adeguata per slittare - dal momento che i piedi devono essere usati attivamente, per poter governare la slitta e frenare in modo efficace – consiste in scarpe alte munite di placche chiodate ovvero in ramponcini che aumentino il grip (vale a dire la presa, l’aderenza, la tenuta) o ancora in una calzatura con dispositivi frenanti o una suola zigrinata per garantire una adeguata stabilità, tutte calzature che R. non aveva addosso al momento del fatto e che avrebbe dovuto possedere per potere scendere – lui che non aveva mai slittato prima – in condizioni di sicurezza*”.

Ulteriore regola di prudenza che non è stata osservata dal maestro di sci “*era quella di fornire ai ragazzi istruzioni complete e adeguate sulle modalità di slittare in sicurezza – e quindi quale posizione tenere sullo slittino, come affrontare la discesa, come curvare e frenare in modo efficace, anche in caso di emergenza - e soprattutto di impartire loro una dimostrazione pratica, visto che ben quattro ragazzi su sei non avevano mai slittato prima. Come efficacemente è stato osservato dal difensore della parte civile, non si affida ad una persona un’automobile da guidare, dopo averle impartito solamente una lezione teorica all’interno della scuola guida. Invece di fare ciò, il maestro di sci, per quanto risulta dall’istruttoria dibattimentale, si è limitato a dare delle indicazioni sommarie e superficiali e si è accontentato del fatto che nessuno dei ragazzi – verosimilmente per non fare brutta figura di fronte ai compagni – aveva chiesto ulteriori spiegazioni e che nessuno aveva dichiarato di non avere capito bene (...). Non pago di ciò, il maestro di sci non ha in alcun modo organizzato la discesa in modo tale da potere tenere i ragazzi sott’occhio durante il percorso e verificare così se gli stessi avessero capito le scarse istruzioni, che erano loro state impartite, e se le applicassero*

effettivamente, scendendo in modo corretto. Al contrario, il maestro di sci si è limitato a stabilire l'ordine di partenza e, una volta fatto ciò, ha lasciato che ognuno dei ragazzi andasse incontro al proprio destino; non ha minimamente potuto osservare come i ragazzi affrontavano la discesa, perché il gruppo era troppo numeroso e lui era troppo distante da loro e non ha quindi potuto verificare eventuali errori o difficoltà di posizione sul mezzo o di manovra nel corso della discesa.

Dopo la prima discesa si erano poi verificate delle circostanze, che avrebbero dovuto indurre il maestro a non fare effettuare ai ragazzi ulteriori discese con lo slittino. In particolare, secondo quanto riferito dalla teste (ndr, la sorella di R.) – la cui deposizione appare particolarmente attendibile al riguardo, anche perché riscontrata dalla deposizione di (...) – essa si era fatta male durante la prima discesa, perché era andata a sbattere ('si era schiantata') contro una protezione laterale e le era venuto un livido alla gamba. Il maestro di sci doveva essersi accorto di questo episodio, in quanto lo ha riferito in sede di esame, anche se ha tentato di minimizzarne la portata.

Inoltre la stessa ha riferito che R. aveva dichiarato, dopo la prima discesa, che la pista gli era sembrata pericolosa (...). Nonostante ciò, il maestro di sci ha fatto nuovamente scendere i ragazzi per la pista da slittino, senza minimamente preoccuparsi, anche nella seconda discesa, del modo in cui i ragazzi affrontavano la discesa, senza quindi verificare se essi scendessero correttamente e senza poterli eventualmente correggere; senza infine neppure accorgersi che R., che partiva come terzo, era uscito di pista con esito fatale. Invano la difesa del maestro di sci ha negato la sussistenza di siffatte negligenze, tentando di traslare sui ragazzi l'obbligo di garanzia, che invece incombeva su di lui: non erano infatti i ragazzi che avrebbero dovuto decidere se slittare o meno su quella pista, era il maestro che doveva valutare se vi fossero tutti i presupposti perché i ragazzi slittassero in condizioni di sicurezza; non erano i ragazzi che avrebbero dovuto dire se avevano capito o meno le istruzioni, ma era il maestro che doveva verificare se essi le avessero effettivamente capite e le avessero messe in pratica; non doveva il maestro accontentarsi di chiedere ai ragazzi come fosse andata la prima discesa, ma avrebbe dovuto personalmente controllare che ciascuno di loro fosse sceso in modo corretto”.

La Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – ha in particolare posto in evidenza che il maestro di sci “*ha, per sua stessa ammissione, concepito la discesa come un 'gioco', un 'premio', omettendo di fornire adeguate informazioni, non è emerso infatti che egli abbia sensibilizzato i ragazzi sulla necessità di stare al centro della pista e non sui bordi, di tirare le redini per correggere la traiettoria per rendere più efficace la frenata, alzando anche la parte davanti della slitta, ha omesso di adottare delle precauzioni, come provare lo slittino su un tratto più facile per verificare concretamente la tecnica di discesa e le modalità di frenata, nonché non ha adottato adeguate misure nel predisporre l'ordine di discesa. Le cautele colposamente omesse dall'imputato sarebbero state, se adottate, idonee ad impedire l'evento”.*

Rileva, inoltre, il giudice d'appello che il maestro di sci “*avrebbe potuto tenere sotto controllo” R. “ed impartire le prescrizioni necessarie in caso di non corretto governo della slitta, raggiungendo R. rapidamente e superandolo, poiché evenienze come cadute, errori nel curvare e/o difficoltà di frenata non esorbitano la normale*

prevedibilità (...). “Non può essere invocato il principio dell’affidamento, ossia che egli confidava nella sicurezza della pista e nell’apprestamento di protezioni nei tratti esposti, principio che non trova applicazione quando chi lo invoca è egli stesso in colpa. Consolidato è l’orientamento della Corte di Cassazione nell’affermare che in tema di causalità non può parlarsi di ‘affidamento’ quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento (Cass. sez. IV 14/11/2013 n. 692)”.